

11 GEN. 2012



N. 79 del registro deliberazioni

# PROVINCIA DI BENEVENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 28 DICEMBRE 2011

**Oggetto: MARSEC S.P.A. APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO.**

L'anno duemilaUNDICI addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 11.00 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale Prot. gen. n. 9646 del 20/12//2011 ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 18 agosto 2000 e del vigente Statuto, eseguito il terzo appello dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 30 comma 2 del Regolamento del Consiglio Provinciale, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta di prima convocazione, composto dal:

*Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE*

e dai seguenti Consiglieri:

1) <b>MATURO Giuseppe Maria</b>	<i>Presidente del Consiglio Provinciale</i>
2) <b>BETTINI</b>	Aurelio
3) <b>CAPASSO</b>	Gennaro
4) <b>CAPOBIANCO</b>	Angelo
5) <b>CAPOCEFALO</b>	Spartico
6) <b>CATAUDO</b>	Alfredo
7) <b>CECERE</b>	Sabatino
8) <b>COCCA</b>	Francesco
9) <b>DAMIANO</b>	Francesco
10) <b>DEL VECCHIO</b>	Remo
11) <b>DI SOMMA</b>	Catello
12) <b>IADANZA</b>	Pietro
13) <b>IZZO</b>	Cosimo
14) <b>LAMPARELLI</b>	Giuseppe
15) <b>LOMBARDI</b>	Nino
16) <b>LOMBARDI</b>	Renato
17) <b>MAROTTA</b>	Mario
18) <b>MAZZONI</b>	Erminia
19) <b>MOLINARO</b>	Dante
20) <b>PETRIELLA</b>	Carlo
21) <b>RICCI</b>	Claudio
22) <b>RICCIARDI</b>	Luca
23) <b>RUBANO</b>	Lucio
24) <b>VISCONTI</b>	Paolo

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale *Dott. Giuseppe Maria Maturo*

Partecipa il Segretario Generale *Dr. Claudio Uccelletti*

Risultano presenti n. 19 Consiglieri ed il Presidente della Provincia prof. ing. Aniello CIMITILE

Risultano assenti i Consiglieri 3-6-7-8-15

Sono presenti gli Assessori Aceto-Barbieri- Bozzi - Falato - Valentino

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta.

Il Presidente del Consiglio, sull'argomento in oggetto, dà la parola al Consigliere Bettini, delegato alla vigilanza, verifica e controllo delle Società in House Providing della Provincia di Benevento il quale relaziona in merito, illustrando dettagliatamente le modifiche allo statuto del MARsec, così come riportate nella proposta (All. A). Esprime soddisfazione per la gestione finanziaria degli ultimi tre anni che ha permesso al MARsec di poter trovare sul mercato il soggetto privato interessato all'acquisto.

Intervengono i Consiglieri Capocefalo e Di Somma i quali, nell'affermare di essere sempre stati convinti della necessità di alienare la Società, chiedono delucidazioni in ordine alle procedure di individuazione del partner esterno e delle quote residuali rimaste in capo alla Provincia.

Il Consigliere Delegato Bettini fornisce esaustive delucidazioni in merito, concludendo con affermazioni positive in ordine al piano di risanamento della Società che, approvato dal Consiglio Provinciale, ha incentivato il privato ad investire ingenti risorse nella struttura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Maturo pone in votazione, per appello nominale, le modifiche di cui alla proposta (all. A).

Eseguita la votazione, presenti e votanti n. 19, astenuto n. 1 (Capocefalo), assenti n. 6 (Capasso, Cataudo, Cecere, Cocca, Del Vecchio, Lombardi Nino), le modifiche vengono approvate con voti favorevoli n. 18.

Il Presidente propone che, alla delibera testè approvata, venga data l'immediata eseguibilità che, messa ai voti, riporta la medesima votazione.

## **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Vista la proposta, munita del parere reso, ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000, dal Dirigente del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica (All. A);

Visto il parere reso dalla I Commissione Consiliare in data 27/12/2011 (All. D);

Visto l'esito delle eseguite votazioni;

## **DELIBERA**

**1. APPROVARE** la modifica dello Statuto Societario della MARsec S.P.A. così come predisposto nella versione di cui all'allegato (B).

**2. DARE MANDATO** al Presidente della Provincia di Benevento o suo Delegato, di intervenire all'Assemblea Straordinaria dei soci della MARsec S.P.A. convocata con urgenza dal C.D.A. della MARsec S.P.A. e comunque entro e non oltre il 30 Dicembre 2011 per l'adozione delle modificazioni dello Statuto Sociale della MARsec S.P.A. così come predisposto nella versione di cui all'allegato (B).

**DICHIARARE**, con separata votazione, la presente immediatamente eseguibile.

Il Presidente Maturo toglie la seduta, sono le ore 13,00.

Il tutto come da resoconto stenografico (All. C).

AWA)



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

**OGGETTO:** *MARSec S.p.A. Approvazione modifiche allo Statuto.*

L'ESTENSORE

IL CAPO UFFICIO

L'ASSESSORE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ISCRITTA AL N. 3

DELL'ORDINE DEL GIORNO:

APPROVATA CON DELIBERA N. 79 DEL 28 DIC 2011

SU RELAZIONE \_\_\_\_\_

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. \_\_\_\_\_

Contrari N. \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

**IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE**

di € \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_

Progr. n. \_\_\_\_\_

Esercizio Finanziario 2011  
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE  
ECONOMICA E FINANZIARIA

**REGISTRAZIONE CONTABILE**

**REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA**

Art. 30 del Regolamento di Contabilità

di € \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_

Progr. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Esercizio Finanziario 2011  
IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO CONTABILITA'

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

### **Premesso che:**

- la legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001;
- l'art. 3, comma 27, della suddetta legge n. 244/2007, dispone che *“le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né per assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale;
- il successivo comma 28 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle attuali devono essere autorizzati dall'organo elettivo con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27,
- per il rispetto della normativa vigente, gli Enti Pubblici erano obbligati, inoltre, ad effettuare un'analisi sulla composizione societaria e sulle finalità perseguite dalle società partecipate coerenti con gli obiettivi strategici dell'Ente stesso, entro e non oltre il 31/12/2010;
- il Consiglio Provinciale di Benevento con delibera n. 85 del 31/12/2010 ha autorizzato, tra l'altro, la cessione delle quote sociali della MARSec S.p.A. nell'ambito del processo di ricognizione delle società partecipate dall'Ente;
- tale decisione è stata presa al fine di consentire alla MARSec S.p.A. di aprirsi a nuove prospettive di sviluppo, tenuto conto delle peculiarità e dell'importanza dei servizi che la stessa offre;
- lo stesso Consiglio Provinciale ha rinviato ad un successivo atto deliberativo la determinazione della misura percentuale delle quote della MARSec S.p.A. da cedere;
- il Consiglio Provinciale di Benevento con delibera n. 46 del 30/06/2011 ha:
  - a) autorizzato un aumento di capitale sociale della MARSec S.p.A. , riservato ad un partner esterno da individuare mediante procedura di evidenza pubblica, in misura tale da consentire al partner di divenire titolare del 49% delle quote della società;
  - b) autorizzato l'inserimento, nel bando di gara, di una clausola secondo la quale l'Ente Provincia si riserva la facoltà, nel biennio successivo, di provvedere alla cessione, totale o parziale, al partner esterno individuato a seguito della richiamata procedura di evidenza pubblica, delle quote residuali rimaste in capo alla Provincia;

- c) invitato l'Assemblea dei Soci della MARSec S.p.A. ad avviare, con urgenza, le procedure connesse al suddetto aumento di capitale e di individuazione del partner esterno in modo da salvaguardare la continuità aziendale, le attuali potenzialità industriali, i livelli occupazionali e le prospettive di sviluppo della società in house.

**Considerato che:**

- l'Assemblea dei soci della MARSec S.p.A., riunitasi il 28 luglio 2011, ha deliberato, tra l'altro:
  - a) di aumentare il capitale sociale del 49%, da sottoscrivere nell'interesse della società da soggetto esterno, da individuarsi - al valore nominale - con l'eventuale sovrapprezzo che deriverà dalla relativa gara;
  - b) di individuare il socio esterno tramite una procedura a svolgersi con i criteri dell'evidenza pubblica, secondo i tempi e le modalità fissati da un Bando a deliberarsi dal CDA, con sottoscrizione e contestuale versamento, almeno dei decimi di legge, dell'aumento del capitale nel termine ultimo del 30 Dicembre 2011, anche al fine di incidere positivamente sul corrente esercizio;
- il CDA della MARSec S.p.A., riunitosi in data 29 luglio 2011, ha deliberato, tra l'altro, di:
  - a) approvare il Disciplinare di Gara e la Proposta dei Patti Parasociali così come trasmessi dallo Studio Legale Soprano alla Provincia di Benevento con nota prot. n. 0015813 del 28 Luglio 2011,
  - b) approvare tempi e modalità indicati nel Disciplinare di Gara per l'espletamento della Procedura di evidenza pubblica per la Gara destinata all'individuazione del socio di minoranza della MARSec S.p.A.;
  - c) provvedere alla pubblicazione del predetto Bando di Gara il 5 Agosto 2011, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

**Considerato ancora che:**

- al 5 novembre 2011, termine di scadenza previsto dalla predetta Gara per la presentazione delle offerte, è pervenuto un solo plico trasmesso dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) GeosLab / Golem SW;
- secondo il Disciplinare di Gara - art. IV, comma 6 – la procedura ha potuto trovare svolgimento anche in presenza di una sola offerta valida;
- il CDA della MARSec S.p.A. , riunitosi il 21 novembre 2011, ha deliberato di costituire la Commissione di Gara in base all'articolo 84, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed ha stabilito la relativa Agenda dei Lavori;
- i lavori della commissione di Gara relativi all'esame dell'offerta del RTI GeosLab / Golem SW sono terminati il 28 novembre 2011 con l'ammissione del RTI alla fase successiva;
- la commissione ha, quindi, avviato, come previsto dal Disciplinare - art IV comma 7, un tavolo negoziale tra il RTI GeosLab/Golem SW e la Provincia di Benevento;
- i lavori del succitato Tavolo Negoziale si sono conclusi il 19 dicembre 2011, con l'accordo sulla versione finale dei Patti Parasociali e dell'Accordo a Latere da sottoporre alla firma del Presidente della Provincia di Benevento;

**Preso atto che:**

- il 21 dicembre 2011, contestualmente all'aggiudicazione provvisoria della Gara per la cessione del 49% delle quote della MARSec S.p.A., è prevista la sottoscrizione dei predetti Accordi;
- i Patti Parasociali, all'art. 8, stabiliscono che al fine di poter legittimamente dare esecuzione alla sottoscrizione della partecipazione azionaria in capo a società commerciale, per rendere operativo piano industriale presentato, nonché per rendere esecutivi i Patti Parasociali, la Provincia di Benevento si obbliga, in particolare, a modificare i seguenti articoli del vigente statuto sociale:
  - a) l'Art.4 Soci, al fine di prevedere la possibilità che rivestano la qualifica di soci Enti e Soggetti di diritto privato oggi non prevista;
  - b) l'Art.5 Oggetto, al fine di aprire la società alla possibilità di operare liberamente sul mercato e rimuovendo altresì la clausola che impone la prevalenza dell'attività svolta in favore degli enti azionisti;
  - c) l'Art.11 Assemblea dei Soci, al fine di riservare alla competenza della medesima la deliberazione nelle materie alla stessa riservate dal codice civile nonché per la costituzione, acquisizione, vendita, permutazione di aziende, rami di azienda e di beni destinati ad essere conferiti in società costituite o costituenti, all'assunzione di interessenze e partecipazioni anche di maggioranza in società;
  - d) l'Art. 19 Organo Amministrativo, prevedendo la facoltà di nomina dell'Amministratore Delegato, oggi non previsto e la relativa attribuzione di poteri e rappresentanza;
  - e) l'Art. 24 Rappresentanza, prevedendo il potere di rappresentanza in capo all'Amministratore delegato in ragione delle deleghe allo stesso conferite;
  - f) l'art. 25 Deleghe del Consiglio di Amministrazione, eliminando la previsione di qualsiasi delega operativa in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  - g) l'art.27 Sostituzione degli Amministratori prevedendo la clausola di gradimento;
  - h) l'art. 28 Direttore Generale, specificando il potere di nomina in capo al CDA, ai sensi dei Patti Parasociali;
  - i) gli artt. 29, 30 e 31 prevedendo la possibilità di affidare la funzione di controllo contabile al Collegio sindacale in tal caso riformulando i relativi requisiti professionali dei sindaci; inoltre, eliminare la previsione della nomina del Presidente del Collegio Sindacale a favore della Provincia non essendovi più l'obbligo per l'esercizio del controllo analogo ed al fine di rendere possibili le previsioni dei Patti Parasociali; nella riformulazione dell'articolo si farà espresso riferimento all'art. 2397 del codice civile senza specifiche ulteriori così da poter beneficiare, ricorrendone i presupposti di legge, della novella del ridotto articolo prevista dall'art. 14, comma 14, della Legge 12 novembre 2011 n.183 (nomina di organismo monocratico in luogo del collegio cui affidare le funzioni proprie del Collegio Sindacale e della Revisione Legale),
- nel medesimo art. 8 la Provincia di Benevento si obbliga ad operare tutte le ulteriori modifiche che si rendessero necessarie per garantire il coordinamento delle norme statutarie nel loro complesso e l'adeguamento delle stesse alla vigente normativa, nonché la coerenza delle medesime con gli atti e i documenti tutti di gara ivi inclusi i Patti Parasociali stessi.

**Sentito** l'indirizzo dell'Amministrazione;

**Visti:**

- il vigente Statuto;
- l'art. 19 del D. Lgs. 267/2000;

**Ritenuto** di dover apportare allo Statuto Sociale della MARSec S.p.A. in vigore le modifiche necessarie al fine di adeguarlo alle mutate esigenze della società ed al mutato scenario competitivo entro il quale la stessa andrà ad operare nonché alle mutate architetture di compagine azionaria e governante;

**Visti** i documenti di Statuto sociale della MARSec S.p.A. (vigente e modificato), che si allegano al presente atto, per formarne parte integrale e sostanziale, sotto le lettere A e B;

Per tutte le motivazioni sopra esposte

## **DELIBERA**

- 1. di approvare** la modifica dello statuto societario della MARSec S.p.A. così come predisposto nella versione di cui all'Allegato B;
- 2. di dare mandato** al Presidente della Provincia di Benevento, o suo delegato, di intervenire all'Assemblea Straordinaria dei Soci della MARSec S.p.A. convocata con urgenza dal CDA della MARSec S.p.A. e comunque entro e non oltre il 30 dicembre 2011, per l'adozione delle modificazioni dello Statuto Sociale della MARSec S.p.A. così come predisposto nella versione di cui all'Allegato B;
- 3. di dare** alla presente deliberazione effetto immediato.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE - DURATA - SOCI

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una societa' per azioni denominata "MEDITERRANEAN AGENCY FOR REMOTE SENSING AND ENVIRONMENTAL CONTROL S.P.A." in sigla abbreviata "MARSEC S.P.A."

Articolo 2

SEDE LEGALE

La Societa' ha sede in Benevento.

Con delibera dell'organo amministrativo potranno essere istituite e sopprase succursali, filiali, uffici senza rappresentanza, recapiti e dipendnze in genere, in Italia o all'estero.

Articolo 3

DURATA

La durata della societa' e fissata fino al trentuno dicembre duemilacinque e potra' essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4

SOCI

Socio fondatore e la Provincia di Benevento.

Possono altresì assumere la qualita' di socio della Societa' gli enti Locali, come definiti dal comma 2, dall'art.2, del D.Lgs. 422/97 ed altri Enti

Handwritten signatures and official seals of the Province of Benevento.



pubblici, anche economici.

L'ingresso di nuovi soci dovrà avvenire esclusivamente mediante aumenti di capitale.

In ogni caso, come effetto di variazioni del capitale sociale o di trasferimento delle azioni, la partecipazione della Provincia di Benevento non potrà essere inferiore al 51% del capitale sociale.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'iscrizione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

TITOLO II

Articolo 5

OGGETTO SOCIALE

La Società ha per scopo principale e fondamentale la fornitura dei prodotti, dei servizi e la prestazione delle attività di cui all'oggetto sociale in favore degli Enti azionisti.

La Società potrà esercitare le massime attività in favore di soggetti non azionisti a condizione che tale quota di attività sia inferiore a quella di cui al comma precedente.

La Società ha per oggetto:

- l'elaborazione e la distribuzione di dati ed immagini satellitari ricevuti presso la propria stazione.



- l'ideazione, la progettazione, il brevetto, la produzione e l'erogazione di servizi volti al monitoraggio ed al controllo dell'ambiente e del territorio, al mantenimento degli equilibri dell'ecosistema, alla prevenzione e alla gestione dei rischi e delle emergenze ambientali; alla salvaguardia della qualità della vita: a tale scopo la Società adotta tecniche di rilevamento satellitare integrate da tecniche di rilevamento locale.

In via esemplificativa e non tassativa, le attività di cui innanzi possono così specificarsi:

a) servizi di monitoraggio dei rischi territoriali; in particolare


- monitoraggio di incendi boschivi;
- controllo di variabili ambientali critiche;
- monitoraggio di fenomeni di frana e subsidenza;
- tipizzazione delle colture;

b) servizi di monitoraggio a larga scala per l'aumento della competitività delle attività produttive e dei servizi offerti al territorio; in particolare supervisione e gestione di

- acquedotti e sistemi irrigui;
- reti elettriche;
- reti di trasporto;
- sistemi produttivi e servizi a rete in genere;

c) servizi per il rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico ambientale;

d) servizi connessi al controllo ed alla gestione del ciclo dei rifiuti



solidi urbani.

e) altri servizi e attività che costituiscano integrazioni e/o abbiano carattere di complementarità e, comunque, connessi al controllo ed al monitoraggio del territorio.

f) lo sviluppo e la commercializzazione di sistemi informatici e di software applicativi relativi all'oggetto sociale come innanzi specificato, comprese le prestazioni di consulenza per la installazione e la gestione;

g) l'organizzazione e la gestione di attività formative per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nell'ambito di attività connesse con l'oggetto sociale;

h) lo svolgimento di attività amministrative, di studio, di ricerca, di progettazione, di formazione e di consulenza e più in generale la gestione di strumenti e procedure ad elevato contenuto tecnologico connesse alla diffusione e promozione della propria attività ed in genere delle iniziative degli Enti azionisti.

Tali attività potranno essere esercitate in via diretta o indiretta a mezzo di società controllate o collegate, nel rispetto della normativa vigente, ovvero mediante affidamento a terzi.

La società potrà assumere, comunque, interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese di qualunque altro tipo, aventi oggetto analogo, affine o connesso col proprio.

La società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali o

The bottom right of the page features a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Collegato'. Below the signature are two circular official seals. The top seal is partially obscured and contains some illegible text. The bottom seal is more prominent and contains the text 'COMUNE DI...' and 'MAYO 19...' around its perimeter, with a central emblem.

finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali, compresa la prestazione di garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, potrà, in particolare, ricevere finanziamenti da soci, da società controllanti, controllate e collegate; potrà inoltre assumere e concedere mandati di agenzia, commissione, rappresentanza, con o senza deposito; potrà acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati, anche per conto di terzi, concedere ed ottenere licenze di sfruttamento commerciale di marchi e di diritti consimili.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà coordinare le proprie iniziative con altri enti ed aziende, comunque, fornitori di servizi pubblici.

La Società potrà accettare, previa delibera di autorizzazione dell'Assemblea degli azionisti, contributi volontari per la gestione ovvero per gli investimenti, dallo Stato da Enti Pubblici territoriali e non territoriali dell'Unione Europea, da altri soggetti pubblici e privati.

### TITOLO III

#### CAPITALE SOCIALE - AZIONI OBBLIGAZIONI - PRELAZIONI

#### Articolo 6

#### CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro 120.000,00 (centoventimila/00) diviso in



120 azioni, ciascuna del valore nominale di euro 1.000,00 (mille/00).

Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. In caso di aumento del capitale sociale, anche mediante emissione di azioni privilegiate o di risparmio, le nuove azioni saranno offerte ai soci in opzione, proporzionalmente alla quota di capitale da ciascuno dei medesimi posseduta. L'aumento del predetto capitale potrà essere effettuato anche mediante conferimenti in natura, secondo le modalità stabilite dall'atto costitutivo e dalla legge.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt. 2342 e 2343 del codice civile.

#### Articolo 7

#### AZIONI

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.

La qualità di azionista compete di per sé ad azione all'atto costitutivo della Società e al presente Statuto.

I versamenti concernenti le azioni sottoscritte sono richiesti dall'organo amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso organo ritiene conveniente.



*[Handwritten signature]*

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dall'organo amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2344 del codice civile.

L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare la emissione di azioni speciali, da offrire in sottoscrizione a dipendenti e dirigenti della Società, con esclusione del diritto di opzione, nella osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia ed, in particolare, di quanto previsto dall'art. 2349 del codice civile. L'assemblea può deliberare, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2357 c.c., l'acquisto di proprie azioni per cederle a pagamento a dipendenti ed a dirigenti, con la possibilità di concedere agli stessi dei prestiti ad hoc o di fornire garanzie per permetterne la sottoscrizione da parte dei soggetti predetti.

#### Articolo 8


#### OBBLIGAZIONI

La Società potrà emettere obbligazioni, sia nominative, sia al portatore, anche convertibili in azioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge (artt. 2410 - 2412 - 2420 bis - 2420 ter c.c.).

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria verranno determinate le modalità di emissione, collocamento ed estinzione.

L'Assemblea straordinaria dei Soci può deliberare la emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, ai sensi dell'art. 2346 c.c.

#### Articolo 9




## TRASFERIMENTO AZIONI

In caso di trasferimento di azioni da parte di un socio spetta agli altri soci il diritto di prelazione sull'acquisto.

Il socio che intenda vendere tutte o parte delle proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci ed anche all'organo amministrativo della Società. Nella comunicazione, da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., dovrà essere indicato l'ammontare della partecipazione azionaria in vendita, il prezzo, le modalità di pagamento ed il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo lettera raccomandata A.R., indirizzata all'organo amministrativo ed al socio cedente, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzioni in vendita. L'accettazione dovrà riguardare l'intera quota azionaria posta in vendita. Il ricevimento di quest'ultima comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi che la proposta del socio cedente una proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c. e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente, medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

Qualora il corrispettivo indicato dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitro unico (o



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company or official seal. The signature is written in a cursive style.


di un collegio arbitrale composto di tre membri) nominato dal Presidente del Tribunale di Benevento dandone contezza all'organo amministrativo entro il termine di venti giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione; l'organo amministrativo, a sua volta, informa tempestivamente il proponente e gli altri soci.

L'arbitro unico (o il collegio arbitrale), che deve giudicare con "equo apprezzamento", entro sessanta giorni dal ricevimento dell'incarico, determina il corrispettivo monetario delle azioni o dei diritti oggetto del proposto negozio traslativo, tenendo conto del valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento, alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

Il valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento va computato tenendosi in considerazione la redditività normalizzata e prospettica della Società, il valore attuale del patrimonio di questa e, quindi, dei suoi beni materiali ed immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione dalla tecnica valutativa delle partecipazioni societarie.

La decisione dell'arbitro (o del collegio arbitrale) deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:

a) ove il corrispettivo indicato dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitro (o dal collegio arbitrale) la proposta si intenda fatta



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "TRIBUNALE DI BENEVENTO" and "NOTAIO" around the perimeter. The signature is written in a cursive style across the stamp.



(salvo il diritto di revoca del proponente, da esercitarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione dell'arbitro) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitro;

b) ove il corrispettivo indicato dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitro, la proposta si intende fatta per il corrispettivo indicato dal proponente;

c) Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo la confermi, sia nel caso in cui manchi qualsiasi ulteriore manifestazione di volontà da parte del proponente, l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitro) a tutti i soci che, fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca, possono esercitare la prelazione, con la modalità di cui sopra, nel termine di venti giorni dalla comunicazione in parola.

Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio proponente e per metà di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno richiesto l'arbitrato; qualora, tuttavia, dall'arbitraggio emerga che il valore della azioni o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il trenta per cento rispetto al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente medesimo.

Il trasferimento delle azioni è condizionato al gradimento del socio che

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains text around its perimeter, including 'SOCIETA' PER AZIONI' and 'REGISTRO'.

detengono la maggioranza del capitale sociale.

A tale scopo il socio che intenda alienare la propria partecipazione, dovrà notificare agli altri soci, per il tramite dell'organo amministrativo, la sua intenzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la quota di capitale che intenda cedere e i dati identificativi del soggetto acquirente; ciascuno dei soci si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, informandone l'organo amministrativo.

Decorso tale termine, in mancanza di rifiuto del gradimento ovvero di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive ed integrative, l'assenso si intende dato.


Le decisioni dei soci dovranno essere comunicate al socio cedente, tramite l'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La cessione di azioni effettuata in difformità di quanto previsto ai punti precedenti non produce effetto alcuno nei confronti della Società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel libro soci.

Qualora il gradimento non venga concesso e nessun socio eserciti, nei termini e con le procedure di cui sopra il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili.

#### Articolo 10

#### Diritto di recesso

The bottom right corner of the document features two circular official seals, one above the other. A large, stylized handwritten signature in dark ink is written over the lower seal and extends upwards into the space between the two seals.

Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dall'art. 2437, comma 1, del Codice Civile.

Il Socio che intenda recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato.


Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio recedente.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione all'Organo Amministrativo è stata inviata, e la data del timbro postale fa fede per l'invio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dall'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official seal.

La valutazione delle azioni per le quali il socio ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 11

Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci, legalmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.


All'assemblea partecipano i rappresentanti legali degli Enti azionisti o loro rappresentanti muniti di delega per gli specifici argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dall'art.2364 del codice civile.

L'assemblea ordinaria si riserva di deliberare inoltre sulle seguenti materie, a meno di specifica delega all'organo amministrativo.:

- acquisto, vendita, permuta costituzione di servitù o altri diritti reali relativi a beni immobili.
- Concessione in uso, in esercizio e in locazione di beni immobili.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains illegible text, likely the name of the company or organization. The signature is written in a cursive style.

locali ed aree in genere, di proprietà della società.

- Accensione di mutui e prestiti con rimborso pluriennale, acquisto di titoli ed azioni, cessione di crediti, rilascio di garanzie cambiarie ed ipotecarie, dirette e fidejussorie.
- Convenzioni, contratti, accordi ed in genere impegni a carattere continuativo di durata superiore alla permanenza in carica dell'organo amministrativo e, comunque, superiori a tre anni.
- Assunzione di personale a tempo determinato ed indeterminato.
- Costituzione, acquisizione, vendita, permutazione di aziende, rami di aziende e di beni destinati ad essere conferiti in società costituite o costituende, all'assunzione di interessenze e partecipazioni anche di maggioranza in società.
- Partecipazione e costituzione di società, consorzi, associazioni temporanee di imprese ed a qualsiasi altra forma di aggregazione aziendale.
- Autorizzazione all'accettazione di contributi pubblici e privati per la gestione della Società ovvero per gli investimenti.
- Nomina di un comitato Tecnico-scientifico cui sottoporre i progetti di ricerca, determinazione del numero dei suoi componenti e delle sue funzioni.

L'assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2385 del codice civile.



The block contains a large, stylized handwritten signature in black ink. Below the signature are two circular official seals. The seal on the right is partially obscured by the signature and contains the text 'RENEVENTO' and 'SOCIETA' S.p.A.' around a central emblem. The seal on the left is also partially obscured and contains similar text.

## Articolo 12

## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo ogniqualvolta lo ritenga necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

L'assemblea, ai sensi dell'art. 2365 c.c., è convocata mediante avviso spedito ai soci ed ai sindaci effettivi con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dallo stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

L'assemblea può tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Provincia di Benevento. Nell'avviso potranno anche essere indicati il giorno e l'ora della seconda convocazione, nel caso che nella prima non intervenga la parte di capitale richiesta a norma del presente Statuto.

L'assemblea, in seconda convocazione, non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in punti luoghi contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.


The bottom right of the page features a handwritten signature in black ink. Below the signature are two circular official seals. The top seal is partially obscured by the signature and contains some illegible text. The bottom seal is more clearly visible and appears to be an official stamp of the company or the administrative organ.



In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea risulta regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.


L'assemblea dovrà essere convocata ai sensi di quanto previsto dall'art. 279-bis del Codice Civile, per l'adozione di ogni determinazione inerente il compimento di atti, ancorché rientranti nella competenza civilistica del Consiglio di Amministrazione, aventi ad oggetto le seguenti decisioni:

1. adozione di piani strategico-industriale e/o di progetti inerenti operazioni straordinarie, nonché adozione del piano pluriennale degli investimenti strutturali, allorché lo stesso sia distinto da un eventuale piano strategico industriale, ovvero anche in caso di periodico adeguamento o modificazione o di diversa scansione temporale delle operazioni economico-finanziarie ivi previste e riferibili ai citati documenti strategici;
2. esame ed approvazione del budget annuale e pluriennale, da presentarsi a cura del Consiglio di Amministrazione entro il termine massimo del 31 gennaio di ogni anno. Il documento dovrà essere soggetto a revisione, a scorrimento (laddove occorra), entro il 30 giugno ed eventualmente entro settembre di ogni anno;
3. laddove le revisioni del budget importino una sostanziale alterazione o modificazione delle originarie poste, le stesse saranno assoggettate ad



*[Handwritten signature]*

- analogue modalità autorizzatorie assembleari;
4. progetti di complessiva o sostanziale riorganizzazione aziendale, approvati e presentati dal Consiglio di Amministrazione anche con riferimento al quanto previsto dall'art. 2381 codice civile;
  5. periodica analisi dell'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile della società, anche in relazione all'evoluzione gestionale ed operativa, eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione, anche con il riferimento al quanto previsto dall'art. 2381 codice civile;
  6. analisi dello stato di attuazione del piano degli investimenti e/o del piano strategico - industriale, in relazione alle tempistiche in esso sviluppate ed alle dinamiche delle manifestazioni economico finanziarie attese, da effettuarsi presso l' deliberazione del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, eventualmente in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio;
  7. acquisizioni o alienazioni di partecipazioni societarie o in altri organismi associativi per quote pari o superiori al 20% del capitale sociale o del fondo di dotazione;
  8. le decisioni inerenti gli atti acquisitivi, costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali di qualsiasi importo;
  9. ogni altro atto di gestione il cui valore supera gli euro



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to read 'L. Rossi'. The stamp is partially obscured by the signature and is mostly illegible.



duecentocinquantamila (E. 250.000,00), intendendosi tale importo superato anche quando si tratta di atti di valore unitario inferiore ma che, in virtù del necessario collegamento funzionale e/o finalistico tra essi sussistente, siano di valore complessivo superiore al predetto limite di Euro duecentocinquantamila (E. 250.000,00);

10. la stipulazione e /o le modifiche, non avendo contenuto meramente tecnico, ovvero obbligatorio ai sensi di legge, dei contratti e delle convenzioni di servizio concluse o gli Enti Pubblici soci ed affidanti;
11. la stipulazione dei patti parasociali di cui all'art. 2341-bis e ter del codice sociale.

Articolo 13

**DIRITTO DI VOTO E DI RAPPRESENTANZA.**


Ai sensi dell'art. 2370 del c.c., hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2372 del c.c., mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

Articolo 14

**FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, eletta dall'assemblea stessa.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains illegible text, likely the name of the company or the official title of the signatory.

maggioranza semplice del capitale presente.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea, a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge ed anche quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo stesso.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione davanti la sua stesura.

#### Articolo 15

##### MODALITA' DI VOCE IN ASSEMBLEA

Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che sia richiesta la votazione per appello nominale da tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno un terzo del capitale sociale presente in assemblea.

#### Articolo 16

##### ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di ~~quasi~~ <sup>tutti</sup> soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del ~~capitale~~ <sup>capitale</sup> sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte



A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains illegible text, likely a company or official seal. The signature is written in a cursive style.

del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti espressi dal capitale presente.

L'assemblea ha competenza sulle materie che le sono riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea:

1. l'approvazione del bilancio di esercizio, del budget revisionale annuale, e di quello pluriennale se previsto, e le loro modificazioni sostanziali;
2. la determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione che non potrà essere superiore a numero tre per le società con capitale versato fino ad Euro due milioni (E. 2.000.000,00) e cinque per le società con capitale versato superiore ad Euro due milioni (E. 2.000.000,00);
3. La presa d'atto dei decreti del presidente della Provincia di nomina e/o revoca, in via diretta extra assembleare, di tutti i componenti dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e del revisore unico. La Presidenza del Collegio Sindacale è attribuita al dirigente del Settore finanziario della Provincia nell'ambito previsione normativa dal art. 2397 del codice civile. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale decidono con l'attuazione delle modifiche statutarie;
4. la determinazione dei compensi degli amministratori. I compensi attribuiti al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono



The bottom right of the page features a handwritten signature in black ink, which appears to be 'C. ...'. Below the signature is a circular official stamp of the Province of Bergamo. The stamp contains the text 'PROVINCIA DI BERGAMO' around the perimeter and 'SEGRETERIA PROVINCIALE' at the bottom. The center of the stamp is partially obscured by the signature and other markings.

contenuti rispettivamente nel limite del 45% e 30% dell'indennità spettante al Presidente della Provincia per un costo complessivo non superiore al 75%. E' prevista, altresì, un'indennità di risultato pari al 5% degli utili netti conseguiti annualmente. Il collegio sindacale e il revisore unico sono retribuiti secondo tariffe professionali;

5. la delibera dell'eventuale azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci;
6. l'emissione di titoli di debito;
7. le decisioni inerenti l'ingresso di nuovi soci e/o il trasferimento delle quote, a mente delle vigenti disposizioni normative;
8. il rilascio del gradimento all'ingresso di nuovi soci.

#### Articolo 17

#### ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera validamente, in prima convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è costituita e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale.

Tuttavia, anche in seconda convocazione, sarà sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento anticipato della Società.



*[Handwritten signature]*

## Articolo 18

## PROCESSO VERBALE

Le deliberazioni prese dall'assemblea sono accettate per il tramite dei processi verbali, sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Le copie e gli estratti dei verbali sono autenticati dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci al momento dell'autenticazione.

I verbali delle assemblee straordinarie sono redatti da un notaio, in conformità dell'art. 2355 del vigente codice civile.

Tutti i verbali delle assemblee devono essere inseriti in ordine cronologico, in apposito libro, ex art. 2421 del codice civile.


## TITOLO V

## AMMINISTRAZIONE

## Articolo 19

## ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre membri nel caso di capitale versato fino all'importo di Euro 2.000.000,00 e da un massimo di cinque membri nel caso di capitale versato superiore ad Euro 2.000.000,00. All'amministratore unico spettano tutti i poteri e le prerogative che la legge ed il presente Statuto



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains text that is partially obscured but appears to be an official seal or stamp of the company or a related authority.

attribuiscono al Consiglio di Amministrazione.


La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria dei soci. Gli amministratori ed il presidente del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea per un periodo di un triennio, con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio chiuso dopo la data della loro nomina; sono rieleggibili e devono essere scelti fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte in enti ed aziende pubbliche o private, o per uffici ricoperti.

Il consiglio, su designazione del presidente, può eleggere nel proprio seno un vice presidente.

Il consiglio potrà anche nominare un segretario, scelto tra i suoi componenti o all'esterno. In caso di assenza del presidente e del vice presidente, le funzioni saranno assunte dal consigliere presente più anziano di età.

Non possono ricoprire la carica di amministratore unico o di consigliere di amministrazione coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art. 25, comma 4, e dall'art. 26 della legge 23.03.1993, n. 81 e dall'art. 15 della legge 19.03.1990, n. 55.

La revoca di uno o più consiglieri di amministrazione può essere deliberata anche in assenza di giusta causa, salvo il diritto del revocato al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'G. P. S.'. Below the signature are two circular official seals. The top seal is partially obscured by the signature and contains some illegible text. The bottom seal is also partially obscured and contains illegible text, likely identifying the official or the organization.



## Articolo 20

## COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura del proprio incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, a norma di legge o del presente Statuto, sono di esclusiva competenza dell'Assemblea degli Azionisti.

Sono, quindi, di competenza di tale organo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fra i quali si citano a mero titolo esemplificativo: aprire e movimentare i conti correnti bancari, richiedere affidamenti bancari, deliberare azioni giudiziarie ed amministrative di ogni grado, compiere e autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso amministrazioni pubbliche e private, senza eccezione di sorta; partecipare a gare, etc.


All'organo amministrativo compete la gestione degli affari della Società, compreso l'acquisto e la vendita di autoveicoli, con la facoltà di consentire iscrizioni e cancellazioni di garanzie (di ipoteche, privilegi eccetera) presso il Pubblico Registro Automobilistico.

L'organo amministrativo delibera pure in merito alla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.

## Articolo 21

## LUOGO E MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale,



ogniqualevolta il presidente lo giudichi necessario, oppure su domanda della maggioranza dei suoi componenti o del collegio sindacale.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica; il suddetto avviso dovrà essere spedito al domicilio di ciascun destinatario (consiglieri di amministrazione e sindaci) almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali basterà il preavviso di un giorno da darsi con le stesse modalità di cui sopra, e, comunque, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.


L'adunanza del consiglio di amministrazione può svolgersi anche quando i partecipanti si trovino dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti medesimi.

In difetto di tali formalità e termini, il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi in carica.

#### Articolo 22

#### VALIDITÀ DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza di più della metà dei componenti in carica, sempreché fra gli stessi sia compreso anche il presidente o chi legalmente lo sostituisce.

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be a cursive name, possibly starting with 'Pellegrini'.



Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le sedute del consiglio dovranno essere rese da apposito processo verbale redatto sul libro delle adunanze, firmato dal presidente e dal segretario.

### Articolo 23

#### POTERE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura del proprio incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, a norma di legge e del presente Statuto, sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

Sono, quindi, di competenza di tale organo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fra i quali si citano a mero titolo esemplificativo: aprire e movimentare i conti correnti bancari, richiedere affidamenti bancari, deliberare azioni giudiziarie ed amministrative di ogni grado, compiere e autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso amministrazioni pubbliche e private, senza eccezione di sorta; partecipare a gare, etc.

All'organo amministrativo compete la gestione degli affari della Società,

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly the name of the company or the official title of the signatory.

compreso l'acquisto e la vendita di autoveicoli, con la facoltà di consentire iscrizioni e cancellazioni di garanzie (di ipoteche, privilegi eccetera), presso il Pubblico Registro Automobilistico.

L'organo amministrativo delibera pure in merito alla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.

#### TITOLO VI

#### RAPPRESENTANZA - FIRMA SOCIALE - DELEGHE

##### Articolo 24

#### RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

All'amministratore unico o al Presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza della Società, la firma sociale e la facoltà di sostenere azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori legali.

##### Articolo 25

#### DELEGHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al presidente del consiglio di amministrazione vengono delegati tutti i poteri di ordinaria amministrazione, a meno di quelli che la legge o il presente statuto non riserva esclusivamente al consiglio di amministrazione o all'assemblea dei soci.

##### Articolo 26

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature and appears to contain some illegible text or a logo. The signature is written in a cursive style.

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori sono responsabili del proprio operato ai sensi dell'art. 2392 del codice civile. Si applica, altresì, la disposizione dell'art. 2390 del codice medesimo. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono liberati dalle sanzioni tributarie non penali i componenti il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, nei limiti e nelle circostanze previste dalla citata normativa, rimettendo agli stessi, con oneri a carico della Società, l'eventuale stipula di polizza assicurativa a fronte del rischio di applicazione delle sanzioni.

Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 472/97 e successive integrazioni, risulta nella facoltà del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico liberare dalle sanzioni tributarie non penali anche i dipendenti con compiti di responsabilità, a rischio di sanzione tributaria, nei limiti e nelle circostanze previste dalla citata normativa, rimettendo agli stessi, con oneri a carico della Società, l'eventuale stipula di corresponsa polizza assicurativa.

Articolo 27

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'amministratore unico o vengono a mancare uno o più amministratori si provvede secondo le norme del codice civile (art. 2386 c.c.).

*[Handwritten signature and circular stamp]*

Articolo 28

DIRETTORE GENERALE

L'assemblea degli azionisti delibera sull'opportunità di istituire la funzione di direttore generale stabilendone i poteri e le attribuzioni.

Il direttore generale sarà scelto tra i dirigenti con esperienza pluriennale, con particolare riferimento a strutture e società partecipate da enti pubblici.

Il direttore generale partecipa, senza voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

TITOLO VII

Articolo 29


COMPOSIZIONE COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, che designa, fra gli effettivi, il presidente.

La Presidenza del Collegio Sindacale è riservata al dirigente del settore Finanza e Controllo della Provincia di Benevento.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile.

Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente del collegio medesimo, con avviso da spedirsi almeno

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text, including "COLLEGIO SINDACALE" and "PROVINCIA DI BENEVENTO", but it is partially obscured by the signature and the grain of the document.

otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), che, comunque, garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il collegio sindacale è comunque validamente costituito ed atto ad operare, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i sindaci effettivi.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti il collegio sindacale.


Il Presidente del Collegio Sindacale trasmette i verbali delle riunioni ai rappresentanti legali degli Enti partecipanti.

#### Articolo 30

##### POTERI COLLEGIO SINDACALE

I sindaci hanno le attribuzioni ed i poteri loro conferiti dalla legge, durante la carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale controlla la gestione della Società e l'attività del medesimo è disciplinata, in particolare all'art. 2403 del vigente codice civile.



## Articolo 31

## CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'assemblea dei soci, da un revisore contabile o da una società di revisione. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla loro carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.2409 quinquies. Nel caso di controllo contabile affidato a società di revisione, le predette disposizioni si applicano con riferimento ai soci della Società medesima ed ai soggetti da questa incaricati della revisione. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo preposto in un apposito libro che resta depositato presso la sede della società.

## Articolo 32

## COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE ED AL REVISORE CONTABILE

Ai componenti effettivi del collegio sindacale spettano i compensi calcolati a norma dall'art.37 (Dottori Commercialisti) della vigente tariffa professionale, oltre alle indennità ed ai rimborsi spese dovuti in relazione all'espletamento dell'incarico ricevuto. Al revisore contabile spettano i compensi determinati in base al tempo impiegato per l'attività espletata, applicando le tariffe orarie previste dal D.P.R. n. 645/94.

## Articolo 33

## FINANZIAMENTI



Qualora l'assemblea ordinaria dei soci ne abbia assunto deliberazione, per necessità o per finanziamento in genere, i soci potranno volontariamente effettuare, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, versamenti vincolati in conto capitale, che saranno improduttivi di interessi (anche ai sensi e per gli effetti dell'art.43, comma 1 e dell'art.95 comma 2, del D.P.R. 22.12.1986, n.917) e dei quali non potrà essere chiesta dai soci la restituzione durante la vita della Società, se non previa deliberazione assembleare.

Al di fuori di tale ipotesi l'organo amministrativo è autorizzato, previa delibera dell'assemblea ordinaria, a richiedere ai soci iscritti al libro dei soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale, finanziamenti anche in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per il soddisfacimento delle esigenze finanziarie della Società; detti finanziamenti, non vincolati in conto capitale, sono anche improduttivi di interessi, salvo diversa determinazione dell'assemblea ordinaria dei soci e con l'obbligo di restituzione nel termine determinato dall'assemblea ordinaria dei soci.


## TITOLO VIII

## BILANCIO ED UTILI DI ESERCIZIO

## Articolo 34

## BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company name or official seal. The signature is written in a cursive style.

ogni anno.

Il bilancio, predisposto dall'organo amministrativo, deve essere approvato entro il termine di 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può, tuttavia, essere approvato entro il termine di centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale: in tal ultimo caso, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, l'organo amministrativo informa il Collegio Sindacale delle particolari esigenze che comportano la necessità di approvare il bilancio di esercizio nel maggior termine di 180 giorni. Di tali esigenze verrà fatta specifica menzione nella relazione al bilancio dell'organo amministrativo.

Il bilancio deve essere trasmesso al collegio sindacale almeno trenta giorni prima della data in cui è stata convocata l'assemblea; unitamente alla relazione dei sindaci, deve essere depositato nella sede della Società, a disposizione dei soci che ne potranno prendere visione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa.

#### Articolo 35

#### DESTINAZIONE UTILI

L'utile risultante dal bilancio di esercizio, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, deve essere destinato come appresso:

- il cinque per cento al fondo di riserva legale, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'COLLEGIO SINDACALE' and other illegible details. The signature appears to be 'A. V. ...'.



sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

- il residuo agli azionisti, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea dei soci, la quale può disporre anche parzialmente l'accantonamento in fondi specifici e/o il rinvio a nuovo.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse sociali e/o gli istituti di credito designati dall'organo amministrativo entro il termine annualmente fissato da quest'ultimo, in ottemperanza a quanto deliberato sul punto dall'assemblea dei soci.

#### TITOLO IX

##### SCIoglimento E GIURISDIZIONE

##### Articolo 36

##### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE


In caso di scioglimento della Società per le cause di cui all'art.2484 del codice civile, l'assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi, ferme restando le disposizioni di cui all'art.2485 e seguenti del codice civile.

##### Articolo 37

##### AMBITO DI GIURISDIZIONE

La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria della sede sociale.

#### TITOLO X



## DISPOSIZIONI GENERALI

## Articolo 38

## CONTROVERSIE - CLAUSOLA CONCILIATIVA E CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro soci, dalla o contro la Società, da o contro amministratori, da o contro sindaci, da o contro liquidatori, sono sottoposte ad un tentativo di conciliazione da esperire presso il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Benevento (ove istituito) in base agli articoli 38-40 del D.Lgs n. 5 del 17/1/2003.

Qualora il suddetto tentativo di conciliazione fallisse, entro sessanta giorni dalla sua conclusione, la medesima controversia è risolta mediante arbitrato.

In tal caso, la controversia è devoluta alla decisione di un arbitro unico o di un collegio arbitrale (composto da tre membri) nominato dal Presidente del Tribunale di Benevento. In ogni caso, l'arbitrato è rituale e l'arbitro (o il collegio arbitrale) decide secondo diritto.

Per quanto non previsto, si fa riferimento agli articoli 34 e seguenti del D.Lgs. n. 5 del 17/1/2003.

## Articolo 39

## COMPETENZA ESCLUSIVA

Le controversie di cui agli articoli che precedono e qualsiasi altra controversia attinente all'attività societaria, non decisa dagli arbitri,



garanzia di esclusiva competenza del Foro di Benevento.

Articolo 40

RENIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Registrato

14 dicembre 2008

Ad. 9453 sub 15

Copie

di

in

Ufficio di

di

7 dicembre 2008

Ben

7 dicembre 2008

*[Handwritten signature]*  
*[Circular stamp]*

**STATUTO SOCIALE  
MARSEC S.p.A.**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE - DURATA - SOCI

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata: "MARSEC MEDITERRANEAN AGENCY FOR REMOTE SENSING AND ENVIRONMENTAL CONTROL" in sigla' abbreviata "MARSEC S.P.A."

Articolo 2

SEDE LEGALE

La Società ha sede in Benevento.

Con delibera dell'organo amministrativo potranno essere istituite e sopresse succursali, filiali, uffici senza rappresentanza, recapiti e dipendenze in genere, in Italia o all'estero.

Articolo 3

DURATA

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4

SOCI

Socio fondatore è la Provincia di Benevento.

Possono altresì assumere la qualità di socio della Società gli enti Locali, come definiti dal comma 2, dall'art.2, del D. Lgs. 422/97, altri Enti pubblici, anche economici e Soggetti di diritto privato.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla Sede Sociale. Nel caso in cui i soci comunichino un indirizzo di posta certificata, le comunicazioni potranno avvenire a detto indirizzo.

## TITOLO II

### Articolo 5

#### OGGETTO SOCIALE

La Società ha per scopo principale e fondamentale la fornitura dei prodotti, dei servizi e la prestazione delle attività di cui all'oggetto sociale ed opererà liberamente sul mercato nazionale ed internazionale.

La Società ha per oggetto:

- l'elaborazione e la distribuzione di dati ed immagini satellitari ricevuti presso la propria stazione.

- l'ideazione, la progettazione, il brevetto, la produzione e l'erogazione di servizi volti al monitoraggio ed al controllo dell'ambiente e del territorio, al mantenimento degli equilibri dell'ecosistema, alla prevenzione e alla gestione dei rischi e delle emergenze ambientali, alla salvaguardia della qualità della vita: a tale scopo la Società adotta tecniche di rilevamento satellitare integrate da tecniche di rilevamento locale.

In via esemplificativa e non tassativa, le attività di cui innanzi possono così specificarsi:

a) servizi di monitoraggio dei rischi territoriali; in particolare

- monitoraggio di incendi boschivi;
- controllo di variabili ambientali critiche;
- monitoraggio di fenomeni di frana e subsidenza;
- tipizzazione delle colture;

b) servizi di monitoraggio a larga scala per l'aumento della competitività delle attività produttive e dei servizi offerti al territorio; in particolare supervisione e gestione di

- acquedotti e sistemi irrigui;
- reti elettriche;
- reti di trasporto;
- sistemi produttivi e servizi a rete in genere;

c) servizi per il rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico ambientale;

d) servizi connessi al controllo ed alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.

e) altri servizi e attività che costituiscano integrazione e/o abbiano carattere di complementarietà e, comunque, connessi al controllo ed al monitoraggio del territorio.

f) lo sviluppo e la commercializzazione di sistemi informatici e di software applicativi relativi all'oggetto sociale come innanzi specificato, comprese le prestazioni di consulenza per la installazione e la gestione;

g) l'organizzazione e la gestione di attività formativa per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nell'ambito di attività connesse con l'oggetto sociale;



h) lo svolgimento di attività amministrative, di studio, di ricerca, di progettazione, di formazione e di consulenza e più in generale la gestione di strumenti e procedure ad elevato contenuto tecnologico connesse alla diffusione e promozione delle proprie attività.

Tali attività potranno essere esercitate in via diretta o indiretta a mezzo di società controllate o collegate, nel rispetto della normativa vigente, ovvero mediante affidamento a terzi.

La società potrà assumere, comunque, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese di qualunque altro tipo, aventi oggetto analogo, affine o connesso col proprio.

La società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali o finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili al raggiungimento degli scopi sociali, compresa la prestazione di garanzie reali o personali, anche a favore di terzi; potrà, in particolare, ricevere finanziamenti da soci, da società controllanti, controllate e collegate; potrà inoltre assumere e concedere mandati di agenzia, commissione, rappresentanza, con o senza deposito; potrà acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati, anche per conto di terzi, concedere ed ottenere licenze di sfruttamento commerciale di marchi e di diritti consimili.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà coordinare le proprie iniziative con altri enti ed aziende.

La Società potrà richiedere e accettare contributi volontari per la gestione ovvero per gli investimenti, dallo Stato da Enti Pubblici territoriali e non territoriali dell'Unione Europea, da altri soggetti pubblici e privati.

### TITOLO III

#### CAPITALE SOCIALE - AZIONI OBBLIGAZIONI - PRELAZIONI

##### Articolo 6

##### CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro 120.000,00 (centoventimila/00) diviso in 120 azioni, ciascuna del valore nominale di euro 1.000,00 (mille/00).

Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. In caso di aumento del capitale sociale, anche mediante emissione di azioni privilegiate o di risparmio, le nuove azioni saranno offerte ai soci in opzione, proporzionalmente alla quota di capitale da ciascuno dei medesimi posseduta. L'aumento del predetto capitale potrà essere effettuato anche mediante conferimenti in natura, secondo le modalità stabilite dall'atto costitutivo e dalla legge.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt. 2342 e 2343 del codice civile.

#### Articolo 7

##### AZIONI

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.

La qualità di azionista comporta, di per sé, adesione all'atto costitutivo della Società e al presente Statuto.

I versamenti concernenti le azioni sottoscritte sono richiesti dall'organo amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi conveniente.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dall'organo amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2344 del codice civile.

L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare la emissione di azioni speciali, da offrire in sottoscrizione a dipendenti e dirigenti della Società, con esclusione del diritto di opzione, nella osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia ed, in particolare, di quanto previsto dall'art. 2349 del codice civile. L'assemblea può deliberare, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2357 c.c., l'acquisto di proprie azioni per cederle a pagamento a dipendenti ed a dirigenti, con la possibilità di concedere agli stessi dei prestiti ad hoc o di fornire garanzie per permetterne la sottoscrizione da parte dei soggetti predetti.

#### Articolo 8

##### OBBLIGAZIONI

La Società potrà emettere obbligazioni, sia nominative, sia al portatore, anche convertibili in azioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge (artt. 2410 - 2412 - 2420 bis - 2420 ter c.c.).

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria verranno determinate le modalità di emissione, collocamento ed estinzione.

L'Assemblea straordinaria dei Soci può deliberare la emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, ai sensi dell'art. 2346 c.c.

#### Articolo 9

##### TRASFERIMENTO AZIONI

In caso di trasferimento di azioni da parte di un socio spetta agli altri soci il diritto di prelazione sull'acquisto.

Il socio che intenda vendere tutte o parte delle proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci ed anche all'organo amministrativo della

Società. Nella comunicazione, da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., dovrà essere indicato l'ammontare della partecipazione azionaria in vendita, il prezzo, le modalità di pagamento ed il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo lettera raccomandata A.R., indirizzata all'organo amministrativo ed al socio cedente, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzioni in vendita. L'accettazione dovrà riguardare l'intera quota azionaria posta in vendita. Il ricevimento di quest'ultima comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi cioè la proposta del socio cedente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

Qualora il corrispettivo indicato dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitro unico (o di un collegio arbitrale composto di tre membri) nominato dal Presidente del Tribunale di Benevento dandone contezza all'organo amministrativo entro il termine di venti giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione; l'organo amministrativo, a sua volta, informa tempestivamente il proponente e gli altri soci.

L'arbitro unico (o il collegio arbitrale), che deve giudicare con "equo apprezzamento", entro sessanta giorni dal ricevimento dell'incarico, determina il corrispettivo monetario delle azioni o dei diritti oggetto del proposto negozio traslativo, tenendo conto del valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento, alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

Il valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento va computato tenendosi in considerazione la redditività normalizzata e prospettica della Società, il valore attuale del patrimonio di questa e, quindi, dei suoi beni materiali ed immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione dalla tecnica valutativa delle partecipazioni societarie.

La decisione dell'arbitro (o del collegio arbitrale) deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:

- a) ove il corrispettivo indicato dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitro (o dal collegio arbitrale) la proposta si intende fatta (salvo il diritto di revoca del proponente, da esercitarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione

della decisione dell'arbitro) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitro;

b) ove il corrispettivo indicato dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitro, la proposta si intende fatta per il corrispettivo indicato dal proponente.

c) Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo la confermi, sia nel caso in cui manchi qualsiasi ulteriore manifestazione di volontà da parte del proponente, l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitro) a tutti i soci che, fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca, possono esercitare la prelazione, con le modalità di cui sopra, nel termine di venti giorni dalla comunicazione in parola.

Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio proponente e per metà di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno richiesto l'arbitrato; qualora, tuttavia, dall'arbitraggio emerga che il valore delle azioni o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il trenta per cento rispetto al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente medesimo.

Il trasferimento delle azioni è condizionato al gradimento dei soci che detengono la maggioranza del capitale sociale.

A tale scopo il socio che intenda alienare la propria partecipazione, dovrà notificare agli altri soci, per il tramite dell'organo amministrativo, la sua intenzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la quota di capitale che intende cedere e i dati identificativi del soggetto acquirente; ciascuno dei soci si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, informandone l'organo amministrativo.

Decorso tale termine, in mancanza di rifiuto del gradimento ovvero di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive ed integrative, l'assenso si intende dato.

Le decisioni dei soci dovranno essere comunicate al socio cedente, tramite l'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La cessione di azioni effettuata in difformità di quanto previsto ai punti precedenti non produce affetto alcuno nei confronti della Società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel libro soci.

Qualora il gradimento non venga concesso e nessun socio eserciti, nei termini e con le procedure di cui sopra il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili.

## Articolo 10

### Diritto di recesso

Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dall'art. 2437, comma 1, del Codice Civile.

Il Socio che intenda recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio recedente.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione all'Organo Amministrativo è stata inviata, e la data del timbro postale fa fede per l'invio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

La valutazione delle azioni per le quali il socio ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile.

## TITOLO IV

### ASSEMBLEA

#### Articolo 11

##### Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci, legalmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

All'assemblea partecipano i rappresentanti legali degli azionisti o loro rappresentanti muniti di delega per gli specifici argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria potrà deliberare pareri non vincolanti in relazione alle materie sottoposte dall'organo amministrativo.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dall'art.2364 del codice civile.

#### Articolo 12

##### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo ogniqualvolta lo ritenga necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

L'assemblea, ai sensi dell'art. 2366 c.c., è convocata mediante avviso spedito ai soci ed ai sindaci effettivi con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dello stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

L'assemblea può tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Provincia di Benevento. Nell'avviso potranno anche essere indicati il giorno e l'ora della seconda convocazione, nel caso che nella prima non intervenga la parte di capitale richiesta a norma del presente Statuto.

L'assemblea, in seconda convocazione, non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea risulta regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

#### Articolo 13

##### DIRITTO DI VOTO E DI RAPPRESENTANZA.

Ai sensi dell'art. 2370 del c.c., hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, ai sensi e nel rispetto dell'art.2372 del c.c., mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

#### Articolo 14

##### FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dall'Amministratore Delegato o in mancanza da persona eletta dall'assemblea stessa a maggioranza semplice del capitale presente.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea, a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge ed anche quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo stesso.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua stesura.

#### Articolo 15

##### MODALITA' DI VOTO IN ASSEMBLEA

Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che sia richiesta la votazione per appello nominale da tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno un terzo del capitale sociale presente in assemblea.

#### Articolo 16

##### ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.

#### Articolo 17

##### ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera validamente, in prima convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è costituita e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale.

Tuttavia, anche in seconda convocazione, sarà sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento anticipato della Società.

In ogni caso è necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano più di 1/3 del capitale per deliberare la proroga, la revoca dello stato di



liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissioni di azioni quali previste dal 2351 comma 2 del codice civile.

#### Articolo 18

##### PROCESSO VERBALE

Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate per il tramite dei processi verbali, sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario. Le copie e gli estratti dei verbali sono autenticati dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci al momento dell'autenticazione.

I verbali delle assemblee straordinarie sono redatti da un notaio, in conformità dell'art. 2365 del vigente codice civile.

Tutti i verbali delle assemblee devono essere inseriti in ordine cronologico, in apposito libro, ex art. 2421 del codice civile.

#### TITOLO V

##### AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 19

##### ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria dei soci.

Gli amministratori ed il presidente del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea per un periodo di un triennio, con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio chiuso dopo la data della loro nomina; sono rieleggibili e devono essere scelti fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte in enti ed aziende pubbliche o private, o per uffici ricoperti.

Il Presidente del consiglio potrà anche nominare un segretario, scelto tra i suoi componenti o all'esterno. In caso di assenza del presidente, le funzioni saranno assunte dall'Amministratore Delegato se nominato ovvero dal consigliere presente più anziano di età.

Non possono ricoprire la carica di consigliere di amministrazione coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art.25, comma 4, e dall'art.26 della legge 25.03.1993, n. 81 e dall'art.15 della legge 19.03.1990, n. 55.

## Articolo 20

### COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed il compenso che l'Assemblea degli Azionisti delibera in occasione della loro nomina.

L'Assemblea potrà deliberare il compenso complessivo che verrà poi ripartito dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti.

## Articolo 21

### LUOGO E MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, ogniqualvolta il presidente lo giudichi necessario, oppure su domanda dell'Amministratore Delegato se nominato ovvero della maggioranza dei suoi componenti o del collegio sindacale.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica; il suddetto avviso dovrà essere spedito al domicilio di ciascun destinatario (consiglieri di amministrazione e sindaci) almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali basterà il preavviso di un giorno da darsi con le stesse modalità di cui sopra, e, comunque, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'adunanza del consiglio di amministrazione può svolgersi anche quando i partecipanti si trovino dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti medesimi. In difetto di tali formalità e termini, il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi in carica.

## Articolo 22

### VALIDITA' DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza di più della metà dei componenti in carica.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del presidente o, se assente, dell'amministratore delegato, se nominato, ovvero del consigliere più anziano per carica.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le sedute del consiglio dovranno risultare da apposito processo verbale redatto sul libro delle adunanze, firmato dal presidente e dal segretario.

## Articolo 23

### POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura del proprio incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Sono, quindi, di competenza di tale organo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fra i quali si citano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: aprire e movimentare i conti correnti bancari, richiedere affidamenti bancari, deliberare azioni giudiziarie ed amministrative di ogni grado, compiere e autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso amministrazioni pubbliche e private, senza eccezione di sorta; partecipare a gare anche a mezzo la partecipazione a consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese; assumere e licenziare personale; contrarre con fornitori commerciali, prestatori di servizi, professionisti, etc. etc.

All'organo amministrativo compete la gestione degli affari della Società, compreso l'acquisto e la vendita di autoveicoli, con la facoltà di consentire iscrizioni e cancellazioni di garanzie (di ipoteche, privilegi eccetera), presso il Pubblico Registro Automobilistico.

L'organo amministrativo delibera pure in merito alla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.

## TITOLO VI

### RAPPRESENTANZA - FIRMA SOCIALE - DELEGHE

#### Articolo 24

##### RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione. All'amministratore delegato spetta la rappresentanza nei limiti dei poteri conferiti per delega.

Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

#### Articolo 25

##### DELEGHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 a un Amministratore Delegato, proprie attribuzioni determinando il contenuto della delega conferita, i limiti e le modalità di esercizio nonché la relativa eventuale remunerazione.

#### Articolo 26

##### RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori sono responsabili del proprio operato ai sensi dell'art. 2392 del codice civile. Si applica, altresì, la disposizione dell'art. 2390 del codice medesimo. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono liberati dalle sanzioni tributarie non penali i componenti il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, nei limiti e nelle circostanze previste dalla citata normativa, rimettendo agli stessi, con oneri a carico della Società, l'eventuale stipula di polizza assicurativa a fronte del rischio di applicazione di tali sanzioni.

Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 472/97 e successive integrazioni, rientra nella facoltà del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico liberare dalle sanzioni tributarie non penali anche i dipendenti con compiti di responsabilità, a rischio di sanzione tributaria, nei limiti e nelle circostanze previste dalla citata normativa, rimettendo agli stessi, con oneri a carico della Società, l'eventuale stipula di correlata polizza assicurativa.

#### Articolo 27

##### SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede secondo le norme del codice civile (art. 2386 c.c.).

#### Articolo 28

##### DIRETTORE GENERALE

Il consiglio di amministrazione nomina il direttore generale scegliendolo - prioritariamente - nell'ambito del senior management della Società o, in seconda istanza, tra manager esterni dotati di professionalità adeguata al ruolo da rivestire.

Il direttore generale risponde direttamente all'amministratore delegato se nominato, ovvero al Consiglio di Amministrazione; è il "Capo dell'Ufficio Operativo (chief operations officer - COO)" con responsabilità di coordinamento e ottimizzazione di tutte le attività operative e progettuali dell'azienda per renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi aziendali. Il direttore generale è, quindi, il riferimento operativo ed apicale della struttura organizzativa, incaricato di sovrintendere all'attuazione della gestione ordinaria della Società ed alla realizzazione degli obiettivi prefissati dal budget, delle politiche commerciali e di marketing e delle strategie di business generali.

Nel contesto dei predetti ambiti operativi e gestionali è l'amministratore delegato, se nominato, a formalizzare l'incarico al direttore generale e ad assegnare, allo stesso, compiti e mansioni, stabilendone la retribuzione fissa e gli eventuali premi ed incentivi, concordandone obiettivi e performance da

raggiungere; in mancanza dell'Amministratore Delegato, vi provvede il Consiglio di Amministrazione.

Il direttore generale, su delega dell'amministratore delegato, può rappresentare quest'ultimo all'esterno, nell'ambito di eventi e contesti di interesse operativo e gestionale.

Il direttore generale può partecipare, se richiesto, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

## TITOLO VII

### Articolo 29

#### COMPOSIZIONE COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale della società può essere un organo di controllo collegiale o monocratico ai sensi dell'art. 2397 del codice civile.

In caso di organo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, che designa, fra gli effettivi, il presidente.

In ogni caso il collegio sindacale ovvero il sindaco unico devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile.

Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente del collegio medesimo, con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), che, comunque, garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il collegio sindacale è comunque validamente costituito ed atto ad operare, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i sindaci effettivi.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti il collegio sindacale.

### Articolo 30

#### POTERI COLLEGIO SINDACALE

I sindaci hanno le attribuzioni ed i poteri loro conferiti dalla legge; restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il collegio sindacale controlla la gestione della Società e l'attività del medesimo è disciplinata, in particolare, all'art. 2403 del vigente codice civile.

## Articolo 31

### REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti della società spetta al collegio sindacale ovvero al sindaco unico, salvo il caso in cui sia obbligatorio ovvero venga deciso con deliberazione dell'assemblea ordinaria di attribuire la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione da nominarsi ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39.

Il revisore legale dei conti o la società di revisione, anche mediante scambi di informazione con il collegio sindacale, esercita l'attività di revisione ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'incarico della revisione legale dei conti ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

## Articolo 32

### COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE ED AL REVISORE CONTABILE

L'Assemblea all'atto della nomina determina la retribuzione annuale dei sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

In caso di nomina del revisore legale dei conti ovvero della società di revisione l'Assemblea provvede a determinare il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

## Articolo 33

### FINANZIAMENTI

Qualora l'assemblea ordinaria dei soci ne abbia assunto deliberazione, per necessità o per finanziamento in genere, i soci potranno volontariamente effettuare, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, versamenti vincolati in conto capitale, che saranno improduttivi di interessi (anche ai sensi e per gli effetti dell'art.43, comma 1 e dell'art.95 comma 2, del D.P.R. 22.12.1986, n.917) e dei quali non potrà essere chiesta dai soci la restituzione durante la vita della Società, se non previa deliberazione assembleare.

Al di fuori di tale ipotesi l'organo amministrativo è autorizzato, previa delibera dell'assemblea ordinaria, a richiedere ai soci iscritti al libro dei soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale, finanziamenti anche in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per il soddisfacimento delle esigenze finanziarie della Società; detti finanziamenti, non vincolati in conto capitale, sono anche improduttivi di interessi, salvo diversa determinazione dell'assemblea ordinaria dei soci e con l'obbligo di restituzione nel termine determinato dall'assemblea ordinaria dei soci.

#### TITOLO VIII

#### BILANCIO ED UTILI DI ESERCIZIO

#### Articolo 34

#### BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, predisposto dall'organo amministrativo, deve essere approvato entro il termine di 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può, tuttavia, essere approvato entro il termine di centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale: in tal ultimo caso, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, l'organo amministrativo informa il Collegio Sindacale delle particolari esigenze che comportano la necessità di approvare il bilancio di esercizio nel maggior termine di 180 giorni. Di tali esigenze verrà fatta specifica menzione nella relazione al bilancio dell'organo amministrativo.

Il bilancio deve essere trasmesso al collegio sindacale almeno trenta giorni prima della data in cui è stata convocata l'assemblea; unitamente alla relazione dei sindaci, deve essere depositato nella sede della Società, a disposizione dei soci che ne potranno prendere visione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa.

#### Articolo 35

#### DESTINAZIONE UTILI

L'utile risultante dal bilancio di esercizio, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, deve essere destinato come appresso:

- il cinque per cento al fondo di riserva legale, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;



- il residuo agli azionisti, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea dei soci, la quale può disporre anche parzialmente l'accantonamento in fondi specifici e/o il rinvio a nuovo.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse sociali e/o gli istituti di credito designati dall'organo amministrativo entro il termine annualmente fissato da quest'ultimo, in ottemperanza a quanto deliberato sul punto dall'assemblea dei soci.

## TITOLO IX

### SCIoglimento E GIURISDIZIONE

#### Articolo 36

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Società per le cause di cui all'art.2484 del codice civile, l'assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi, ferme restando le disposizioni di cui all'art.2485 e seguenti del codice civile.

#### Articolo 37

### AMBITO DI GIURISDIZIONE

La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria della sede sociale.

## TITOLO X

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 38

### CONTROVERSIE - CLAUSOLA CONCILIATIVA E CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro soci, dalla o contro la Società, da o contro amministratori, da o contro sindaci, da o contro liquidatori, sono sottoposte ad un tentativo di conciliazione da esperire presso il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Benevento (ove istituito) in base agli articoli 38-40 del D.Lgs n. 5 del 17/1/2003.

Qualora il suddetto tentativo di conciliazione fallisse, entro sessanta giorni dalla sua conclusione, la medesima controversia è risolta mediante arbitrato.

In tal caso, la controversia è devoluta alla decisione di un arbitro unico o di un collegio arbitrale (composto da tre membri) nominato dal Presidente del Tribunale di Benevento. In ogni caso, l'arbitrato è rituale e l'arbitro (o il collegio arbitrale) decide secondo diritto.

Per quanto non previsto, si fa riferimento agli articoli 34 e seguenti del D.Lgs. n. 5 del 17/1/2003.

Articolo 39

COMPETENZA ESCLUSIVA

Le controversie di cui agli articoli che precedono e qualsiasi altra controversia attinente all'attività societaria, non decisa dagli arbitri, saranno di esclusiva competenza del Foro di Benevento.

Articolo 40

RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di leggi vigenti in materia.

Aut. C)

CONSIGLIO PROVINCIALE 28 DICEMBRE 2011  
*Aula consiliare - Rocca dei Rettori*

Presidente Giuseppe M. MATURO

Passiamo al terzo punto all'O.d.G. ad oggetto: "MARSEC S.P.A. - APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO"; relazionerà il consigliere Bettini: ne ha facoltà.

Cons. Aurelio BETTINI - *Indipendente*

Noi oggi ci troviamo a dover valutare la variazione allo statuto del Marsec, in relazione alla partecipazione del socio privato alla società stessa; le variazioni dello statuto interessano una decina di articoli e, sostanzialmente, sono dovute al fatto che con la presenza del socio privato, alcune condizioni che erano proprie delle società in house -cioè delle società partecipate totalmente da enti pubblici- adesso, con il privato, vengono cambiate: una per tutte è la possibilità, come oggetto sociale, di poter liberamente operare sul mercato. Poi c'è la previsione dell'Amministratore delegato, che è una figura strettamente di gestione, quindi una figura che verrà... (per accordi presi già con il privato) verrà rivestita dal socio privato che avrà proprio la responsabilità della gestione (questo, del resto, è anche un obbligo di legge in quanto, proprio perché c'è il privato che opera come amministratore delegato, a quel punto i mercati si possono aprire e c'è la possibilità di agire liberamente sul mercato stesso). Poi ci sono alcune variazioni che riguardano la rappresentanza, altre che riguardano... una clausola particolare, è quella della clausola di gradimento prevista per la nomina del Consiglio d'amministrazione: praticamente il privato, così come il pubblico, deve gradire la presenza degli amministratori indicati dalle parti. E poi ci sono degli articoli che prevedono la possibilità, per il Collegio sindacale, nel caso in cui ne ricorrono le condizioni, di prevedere un solo Sindaco invece del Collegio. Diciamo, quindi, che l'oggetto... le nostre decisioni di oggi, sono strettamente legate alla modifica dello statuto sociale, che è poi propedeutico alla presa d'atto dell'Assemblea della Marsec -con la presenza del notaio- che delibererà queste modifiche dello statuto; e poi ci sarà la firma, quindi l'entrata e la sottoscrizione delle quote da parte del privato. Anche se strettamente è soltanto una decisione tecnica, quella che verrà presa oggi, si capisce benissimo che, invece, oltre questo, è una decisione importante quella del Consiglio provinciale in quanto viene poi in seguito ad altre decisioni, altre delibere che sono state prese in questo Consiglio provinciale (e che io ricordo, a partire dall'approvazione del piano di risanamento del Marsec avvenuto più di due




anni fa, alla delibera dell'anno scorso quando decidemmo come Consiglio provinciale di mettere in vendita una quota del capitale sociale della società e fino poi alla delibera che prendemmo qualche mese fa quando indicammo e demmo la indicazione al presidente della Provincia di mettere sul mercato il 49% del capitale sociale). La gara è stata esperita, è stata svolta e ha portato alla valutazione di una sola offerta arrivata da un socio privato e, quindi, questa cosa, ha dato la possibilità dello svolgimento di una serie di importanti atti (ne ho contato almeno 13 dal 21 novembre, quindi in poco più di un mese) una serie di adempimenti, un'agenda che è stata perfettamente rispettata, con il Consiglio di amministrazione del Marsec che ha aperto la procedura di gara, l'insediamento della commissione di gara, le sedute per l'apertura delle buste del piano industriale e dell'offerta economica, fino ad arrivare poi alla conferenza stampa che si è tenuta il 21 dicembre ad oggi che il Consiglio approverà (spero e mi auguro) questo nuovo statuto del Marsec e ci sarà, secondo i programmi, domani l'assemblea dei soci del Marsec, quindi con la presenza del notaio, nella parte ordinaria con l'aggiudicazione definitiva della gara e la parte straordinaria con la ratifica del nuovo statuto sociale e poi, il 30 dicembre 2011, la sottoscrizione delle quote da parte della nuova società. Tutto questo per permettere poi, dal primo gennaio dell'anno prossimo, di partire proprio con l'anno sociale 2012 con questa nuova compagine sociale, con la parte privata e la parte pubblica. Io... (poi penso che il Presidente avrà anche il piacere e diciamo l'obbligo di dover andare più nello specifico, quindi magari di parlare più in particolare sia delle condizioni economiche di questa aggiudicazione e sia anche della natura di questa compagine privata che entrerà in partner con noi per poter continuare nei modi migliori la gestione del Marsec) io solo due cose voglio dire e concludere: una è un po' per rassicurare il collega Capocefalo sul fatto che è ovvio che lo statuto non poteva essere cambiato prima (essendo una società che stava in piena attività, anche come in house, per cui al 100% della partecipazione) non poteva prima darsi delle regole che, invece, servono proprio perché verrà un socio privato: sarebbero state in contraddizione. Una per tutte: è chiaro che -come dicevo prima- l'oggetto sociale nella società in house è più ristretto rispetto a quello della partecipazione; così come l'Amministratore delegato è una figura che prima non c'era, non vi era ragion d'essere in quanto c'era il controllo analogo da parte del socio pubblico (per cui farlo prima sarebbe stato un qualcosa che non avrebbe consentito la gestione ordinaria della società fino al 31.12) ma ripeto, viene fuori questa necessità proprio dalla gara, che ha avuto un inizio ed avrà una conclusione regolare così come è previsto dalla legge.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "PROVINCIA DI VICENZA" around the perimeter and "VICENZA" in the center. The signature is a cursive script that appears to read "G. B. B. B."

Quindi la rassicurazione del fatto che questo è il momento giusto per poter agire sullo statuto, quindi adeguare lo statuto alle nuove esigenze (e su questo assicuro anche l'amico Spartico che è così, non potevamo fare altrimenti); e nello stesso tempo voglio sottolineare la valenza, la forza, la capacità di questo Consiglio provinciale e di noi tutti che abbiamo seguito la vicenda Marsec possiamo dire dall'inizio di questa consiliatura... l'abbiamo seguita ed abbiamo sempre rispettato i tempi ed i nostri obblighi, cioè ogni volta che siamo venuti in Consiglio e abbiamo discusso del Marsec noi siamo stati in grado di dare sempre delle risposte adeguate ed efficaci per il bene della società: ricordo ancora quando siamo intervenuti per il ripiano della perdita di 2-3 bilanci fa, quando abbiamo insieme approvato il piano di risanamento che è stato seguito in questi anni e che quindi ha portato ad una situazione ottimale per la aggiudicazione della parte privata, fino a questo appuntamento (che è ultimo solo come ordine di tempo) quando saremo pronti (mi auguro) all'approvazione di queste modifiche.

Ultimi due concetti e poi chiudo: uno, che non è finito il nostro compito in quanto noi continueremo, dobbiamo continuare... chiaramente siamo ancora il 51% di questa società, quindi saremo chiamati ancora a seguire le vicende, a collaborare e a contribuire al bene di questa società, soprattutto perché c'è anche il 49% della quota privata: quindi non siamo usciti fuori dalla Marsec, anzi siamo ancora diciamo più concentrati ed impegnati a portare il Marsec a futuri successi; e la seconda cosa, lasciatemela dire quando si parla di politica: io in conferenza stampa ebbi modo di dire che secondo me il modello Marsec è un modello da esportare, anche per le altre partecipate nostre e non soltanto per le partecipate di tutte le società pubbliche. Ho detto questo perché io credo, per quanto mi riguarda e per quello che io ho potuto toccare con mano nella vicenda del Marsec, il socio di minoranza che ha preso le quote del Marsec in conferenza stampa ha detto: "Io, il Marsec di tre anni fa, non lo avrei mai preso: sono entrato, con decisione e convinzione, perché ho visto la gestione degli ultimi tre anni e ho visto che poteva essere un'opportunità importante" per la sua azienda. Quindi questi tre anni non sono passati invano, sono passati bene, ed in questo senso la politica credo... la politica di Benevento, gli uomini politici di Benevento in genere credo che sul Marsec abbiano avuto un atteggiamento positivo, utile, proficuo: per quanto mi riguarda questo io lo posso assicurare, ve lo posso trasmettere come mia considerazione e mio convincimento. Questo lo dico perché è facile sempre fare polemiche sulle società pubbliche dicendo tante cose che non vanno, ma per questo caso, per questa situazione, io come consigliere provinciale (quindi ai miei colleghi mi sento di dirlo) posso dire che

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. Below the signature, there is a faint, circular stamp or seal, possibly an official mark or a date stamp, which is partially obscured and difficult to read.

è andato tutto per il meglio, è stato fatto quello che di meglio si poteva fare e credo, per questo motivo, che sia un caso virtuoso che debba essere da punto di riferimento e da esempio anche per le altre società partecipate della Provincia.

Presidente Giuseppe M. MATURO

Ci sono interventi? Consigliere Capocefalo.

Cons. Spartico CAPOCEFALO - *Gruppo PDL*

Volevo fare solo alcune domande, giusto per capire: questo socio che cosa è, è una Srl? Se ci volete far capire, perché mi pare... io ho sentito un po' la conferenza stampa, dove è intervenuto anche il socio privato, il quale era esperto in materia farmaceutica... -per cui, non so se c'è un'attinenza: ecco perché volevo capire. E poi sull'offerta. Perché ripeto: l'unica cosa che io voglio dire, è che secondo me... voi dite che lo statuto va modificato "dopo", ma a me sembra che questo statuto sia stato una sorta di accordo, che avete fatto, nel senso di dire: "O facciamo così, o non se ne fa niente". E anche la pubblicità della gara, secondo me, doveva essere fatta a livello internazionale, proprio per coinvolgere più società straniera; ora io non so se questo è stato fatto o meno, perché non ho avuto modo di leggere queste cose, ma comunque, per quanto mi riguarda, io preannuncio la mia "astensione" in quanto io queste cose non tanto le vedo chiare: io *ho naso* su certe cose e non le vedo chiare. Ma volevo capire.

Cons. Aurelio BETTINI

Presidente, se vuole posso rispondere io: perché io prima mi sono fermato, proprio per dare a Lei la possibilità di spiegare queste cose.

Cons. Catello DI SOMMA - *Gruppo PDL*

Anch'io volevo solo conferma sulle condizioni: a quanto equivale quel 49%, economicamente? Anche perché, stabilito che abbiamo fatto un intervento di 1,3 milioni di euro e che trattasi di un'azienda che ha oltre 20 dipendenti...

Presidente Aniello CIMITILE

L'indicazione del Consiglio, era quella di mettere sul mercato il 49% del capitale; la quota, penso che ammonti a circa 120-130mila euro. Ma naturalmente, l'intervento dell'investitore non è di 130mila euro perché, oltre a questi, ci sono 2 milioni d'investimento che permettono il potenziamento delle strutture e quant'altro. Se poi vuoi un intervento articolato, mi riservo di farlo dopo.




Cons. Catello DI SOMMA - Gruppo PDL

No, era solo per confermare questo. A titolo personale, io devo dire che noi siamo stati sempre favorevoli a questa vendita, con la messa sul mercato del Marsec, così come della eliminazione delle altre agenzie. L'unica cosa che volevo ricordare al consigliere Bettini, è questa: quando facemmo quel ri-finanziamento di 1,3 milioni, diciamo quel salvataggio (perché quello fu un vero "salvataggio") ci disse -e noi non lo credemmo e facemmo bene, evidentemente- che il Marsec avrebbe fruttato soldi di lì a 2-3 anni; e la sua relazione si concluse pure dicendo: "Però sarebbe meglio ricollocarlo". Ecco, almeno questa ammissione di colpa - cioè a dire: "sbagliai i calcoli, sbagliai nel piano industriale"- la si poteva fare. Ecco forse era meglio dire: "*Bisogna salvare il Marsec, bisogna investire questi 1,3 milioni, perché così domani lo riusciamo a collocare sul mercato*". Mentre fu fatta passare come una operazione che avrebbe fruttato alla Provincia dei soldi: il terzo anno, avrebbe dovuto fruttare circa 400.000,00 Euro (ci stavano i numeri, nessuno li aveva chiesti e nessuno li aveva sollecitati). Probabilmente, per quel senso di serenità che dicevamo prima non andrebbero dette queste cose e mi scuso dell'appunto; ma in altro clima, avrei aggiunto anche altre cose. Però noi allora lo capimmo, perciò non votammo quel 1,3 milione: e facemmo bene.

Cons. Aurelio BETTINI

Se posso, giusto per puntualizzare altrimenti parliamo ma non ci capiamo. Allora noi in quella occasione presentammo, oltre la richiesta del ripiano della perdita -altrimenti la società sarebbe morta in quel momento in quanto era una questione economica, non era una questione politica- poi sottoponemmo all'attenzione del Consiglio provinciale un piano di risanamento; questo piano di risanamento triennale, chiaramente, essendo un piano di risanamento... noi avemmo, tra l'altro (lo ricordo bene) anche da parte dei revisori dei conti una approvazione condizionata, perché giustamente si disse: essendo un piano di risanamento, un piano previsionale-programmatico, dicemmo che non era Vangelo perché era sempre qualcosa sul quale dovevamo lavorare. E su questo piano di risanamento siamo arrivati dopo tre anni, quindi un piano di programmazione e non un piano di consuntivo: non è che noi portiamo un piano consuntivo dicendo "guardate, abbiamo guadagnato" e poi non è vero. Abbiamo detto: facciamo un piano di risanamento, facciamo la gestione triennale seguendo questo piano, che ci porterà poi, in modo graduale, anche alla cessione delle quote in una maniera dignitosa. Cosa questa che si è perfettamente avverata perché ripeto, in conferenza stampa, il socio ha detto pubblicamente, con i giornalisti presenti, che "al Marsec di tre anni fa, non si



A handwritten signature and a circular stamp are visible in the bottom right corner of the page. The stamp contains the word "EVENTO" and some illegible text. The signature is written in dark ink over the stamp.



sarebbe neanche avvicinato"; mentre si è avvicinato perché ha visto che la gestione di questi tre anni è stata virtuosa. Per quanto riguarda le condizioni, io posso anche illustrare sulle condizioni economiche, se però lo fa il Presidente, io penso che sia la persona più titolata per farla in quanto il presidente della Provincia è stato il protagonista assoluto di questa operazione. Ma giusto per puntualizzare: noi presentammo un piano di programmazione, non presentammo un Vangelo, che doveva essere poi seguito nei prossimi tre anni; tenendo conto che comunque era un'attività economica, era comunque un'attività che stava sul mercato per cui non dipende soltanto dalle nostre condizioni ma che, però, ha raggiunto quello che era l'obiettivo che ci avevamo prefissato: quello di non portare i libri del Marsec del 2009 al tribunale, cosa che stava per avvenire perché portare nel 2009 le carte del Marsec al tribunale non solo avrebbe portato la fine del Marsec, ma avrebbe portato al licenziamento di tutti e 24 i dipendenti a tempo indeterminato che fanno parte del Marsec: questo non è un fatto che dico io, ma è un fatto oggettivo, riscontrabile da tutti. E su questo penso che la discussione sia inutile che vada avanti: andiamo avanti su altre cose, ma non su questo. Io questo lo dovevo puntualizzare, perché se no sembra che passi la linea che una persona, un consigliere, un collega viene qua, dice delle cose che dice al mercato: non lo dice al mercato in mezzo alla strada, lo dice su dati certi per quanto possibile o su dati di programmazione per quanto è possibile (ma questo è normalissimo in tutte le aziende, pubbliche e private, che ragionano di economia e di finanza). Voi avete fatto benissimo a fare quello che avete fatto, però volendo giustificarlo perché io poi sono venuto qua e ho detto certe cose... perché poi scusate: io medaglie non è voglio, però ragioniamo sui dati di fatto.

Cons. Catello DI SOMMA

Tanto per chiudere, questo è quel capitalismo che *fa profitti privati e socializza le perdite*, evidentemente; perché è chiaro che adesso se la prende: che significa?

Cons. Claudio RICCI

Presidente, passiamo al voto.

Presidente Giuseppe M. MATURO

Se non ci sono altri interventi, possiamo anche votare. Prego segretario.

Dott. Claudio UCCELLETTI - *Segretario della seduta*

Procedo allora alla votazione per appello nominale: Presidente Aniello CIMITILE, favorevole; Giuseppe Maria MATURO, favorevole; BETTINI Aurelio, favorevole; CAPASSO Gennaro, assente; CAPOBIANCO Angelo, favorevole; CAPOCEFALO Spartico, astenuto; CATAUDO Alfredo, assente; CECERE Sabatino, assente; COCCA Francesco, assente; DAMIANO Francesco, favorevole; DEL VECCHIO Remo, assente; DI SOMMA Catello, favorevole; IADANZA Pietro, favorevole; IZZO Mino, favorevole; LAMPARELLI Giuseppe, favorevole; LOMBARDI Nino, assente; LOMBARDI Renato, favorevole; MAROTTA Mario, favorevole; MAZZONI Erminia, favorevole; MOLINARO Dante, favorevole; PETRIELLA Carlo, favorevole; RICCI Claudio, favorevole; RICCIARDI Luca, favorevole; RUBANO Lucio, favorevole; VISCONTI Paolo, favorevole.

Presidente Giuseppe M. MATURO

Allora con 18 (diciotto) voti favorevoli ed 1 (uno) astenuto: è approvato il terzo punto all'O.d.G.. Bisogna ora votare per la immediata esecutività: diamo atto della stessa votazione? Okay, allora diamo atto con la stessa votazione è approvata anche la immediata esecutività. La seduta è "chiusa": buon anno a tutti.



Giuseppe M. Maturo



# **PROVINCIA di BENEVENTO**

**SETTORE RELAZIONI ISTITUZIONALI, PRESIDENZA E AA.GG.  
SERVIZIO AA.GG.**

**I COMMISSIONE CONSILIARE**

**ESTRATTO DEL VERBALE N. 380**

L'anno 2011, addì ventisette del mese di dicembre, alle ore 10,00 presso la Rocca dei Rettori – sala Michele Maddalena- si è riunita la I Commissione Consiliare, sotto la presidenza del Consigliere Nino Lombardi il quale dichiara valida la seduta.

L'Oggetto della discussione in data odierna concerne: **MARSEC S.P.A.-  
APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO..**

.....Omississ.....

La Commissione esprime, a maggioranza di voti, parere favorevole, con l'astensione del gruppo di minoranza che si riserva di esprimere le proprie valutazioni in sede Consiliare.

**IL SEGRETARIO  
-Fortunato CAPOCASALE-**

ALL. D)

## PARERI

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali ed i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

---

---

---

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo è da intendersi

### **FAVOREVOLE**

oppure contrario per i seguenti motivi:

---

---

---

---

Alla presente sono uniti n. 1 intercalari e n. 2 allegati per complessivi n. 57 facciate utili.

Data 20.12.2011

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

IL DIRIGENTE S.E.P.  
(Dott. Ing. Valentino MELILLO)  
*Valentino*

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, Art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE. LL.

Parere  FAVOREVOLE  
 CONTRARIO

---

---

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

---

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE  
- Dr. Claudio UCCELETTI -

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
- Dr. Giuseppe Maria MATURO -

N. 17

**Registro Pubblicazione**

10 GEN. 2012

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo in data \_\_\_\_\_ per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009.

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Claudio UCCELETTI)

Si dichiara che la suesesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE SERV. AA.GG.  
dr.ssa Libera Del Grosso

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

√ PRESIDENTE CONSIGLIO _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE <u>Presidente Comitato</u>	il _____	prot. n. _____
SETTORE <u>SEP</u>	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisioni dei Conti	il _____	prot. n. _____

2 MARSEC